



Città di Palazzolo sull'Oglio

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 56 DEL 19/04/2007
modificato da ultimo con deliberazione consiliare n.05 del 19.03.2018
modificato da ultimo con deliberazione consiliare n.54 del 30.11.2021**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Vigilanza

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Articolo 6 - Comportamenti vietati
- Articolo 6 bis – Decoro urbano
- Articolo 7 - Altre attività vietate
- Articolo 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 9 - Rifiuti
- Articolo 10 - Sgombero neve

SEZIONE II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici

SEZIONE III

Disposizioni particolari per l'utilizzo dei parchi e dei giardini comunali e di salvaguardia del verde

- Articolo 12 - Orari
- Articolo 13 - Modi generali di comportamento
- Articolo 14 - Tutela ambiente – Divieti
- Articolo 15 - Attività soggette ad autorizzazione
- Articolo 16 - Giochi riservati ai bambini
- Articolo 17 - Segnaletica
- Articolo 18 - Vigilanza
- Articolo 19 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Articolo 20 - Questue
- Articolo 21 - Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi
- Articolo 22 - Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 23 - Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 25 - Occupazioni di altra natura
- Articolo 26 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

SEZIONE II
Disposizioni particolari per attività commerciali

- Articolo 27 – Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio in sede fissa
Articolo 28 - Occupazioni per esposizioni di merci

TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I
Disposizioni sulla balneazione

- Articolo 29 – Balneazione

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 30 - Disposizioni generali
Articolo 31 - Lavoro notturno
Articolo 32 - Spettacoli e trattenimenti
Articolo 33 - Abitazioni private
Articolo 34 - Strumenti musicali
Articolo 35 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 36 – Competenze del Sindaco
Articolo 37 – Tutela degli animali
Articolo 38 – Detenzione di animali
Articolo 39 – Maltrattamento e mancato benessere di animali
Articolo 40 – Animali randagi
Articolo 41 – Abbandono di animali
Articolo 42 – Avvelenamento di animali
Articolo 43 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati
Articolo 44 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Articolo 45 – Animali molesti
Articolo 46 – Mantenimento dei cani

TITOLO VII – SANZIONI E NORME FINALI

- Articolo 47 – Abrogazioni
Articolo 48 – Entrata in vigore
Articolo 49 – Pubblicità del regolamento
Articolo 50 – Applicazione delle sanzioni amministrative.

NOTE – normative contemplate all'interno del Regolamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici (integr. Del Reg.C.O.S.A.P.);
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale;
 - b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune;
- 2) Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del Regolamento.
- 3) Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione *da parte dell'Amministrazione Comunale*.

Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, per iscritto, al Sindaco od al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente.
- 2) L'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale oppure, se è necessario, a seconda del caso, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
- 4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5) Il Sindaco od il Responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari od alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5- Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Stradale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, ed ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
- 2) Gli agenti della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale.

Art. 6 – Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché scuoterli, legarsi od incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico

transito, compresi i marciapiedi e le aree di parcheggio quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboard);

- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare sul suolo pubblico volantini, dépliant o simili od apporli sui parabrezza dei veicoli in sosta;
- i) tuffarsi dai ponti nel fiume Oglio o nei canali derivati;
- j) compiere presso fontane pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo, nonché incanalare o deviare il flusso idrico delle stesse;
- k) utilizzare gli idranti pubblici per operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo o per altre operazioni che non rientrino in quelle previste nei casi di soccorso pubblico;
- l) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi – passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine – sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
- n) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori di rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli od altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
- s) far rotolare o trasportare oggetti e attrezzi pericolosi (ad es. zappe, seghe, ecc.) senza adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti;
- t) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- u) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- v) riparare o sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, e lavare veicoli.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c) d) e) ed n), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1, lettere f), g) h), i), j) K) l), m) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1, lettere o), p), q), r), s), t), u), ed v) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

¹Art. 6 Bis – Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9, in cui chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione:

- a) vicinanze parcheggi e aree aperte al pubblico dei plessi scolastici di ogni grado;
- b) parchi, aree protette, giardini comunali e piste ciclopedonali o comunque aree verdi attrezzate

¹ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n.05 del 19.03.2018

pubbliche o private aperte al pubblico;

c) parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali e attività commerciali in genere, comprese le aree mercato di Via Kennedy e via XXV Aprile;

d) vicinanze parcheggi, e aree aperte al pubblico, nei pressi di Ospedali, Case di Cura, luoghi di culto, oratori e cimiteri;

e) aree urbane in cui insistono complessi monumentali, istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici;

f) zona vicinanze stazione ferroviaria, passerella ferroviaria, e parcheggi adiacenti alla stessa;

g) zona centro storico perimetro compreso tra Via Galignani- Mura-Garibaldi-Lungo Oglio Cesare Battisti- Santissima Trinità- Sgrazzutti – Zanardelli- Palazzoli- Matteotti-Torre del Popolo;

h) parcheggio Oriana Fallaci e parcheggio zona Piazzola Ecologica.

2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.

3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.

5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.

6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione intima al trasgressore di allontanarsi dall'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta, in caso di reiterazione della condotta, di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. N°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.

7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).

Art. 7 – Altre attività vietate

1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) segare e spaccare legna sul suolo pubblico;

c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture,

verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;

- e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- g) bruciare stoppie e altri scarti vegetazionali nelle vicinanze di abitazioni.
- h) installare antenne paraboliche su balconi, finestre e facciate di immobili e su edifici di valore storico monumentale.
- i) lavare veicoli sul suolo pubblico.
- j) utilizzare ed abbandonare su suolo pubblico i carrelli della spesa; è fatto obbligo ai responsabili delle attività commerciali che mettono a disposizione della clientela tale strumento, di vigilare affinché tali mezzi non vengano utilizzati al di fuori delle aree commerciali a ciò consentite.

- 2) Il Funzionario Comunale, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie e zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 8 – Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 5) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli muniti di sacchetto, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
- 6) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie recintate e non, in conformità al Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati compreso il fogliame derivante da qualsiasi tipo di vegetazione.
- 7) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei cui al comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi da 2 a 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.

25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 9 – Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi. La frazione umida dei rifiuti deve essere conferita esclusivamente con l'apposito sacchetto verde.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tantomeno depositarli all'esterno dei contenitori stessi. Le scatole, le bottiglie di plastica o i rifiuti di notevole volume, quando ciò sia possibile, devono essere ridotti in pezzi o schiacciati per evitare riempimenti inutili dei cassonetti.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti **e non dovranno essere esposti prima della sera precedente alla raccolta.**
- 4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, scarti vegetali e di potatura, imballaggi od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.
- 5) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 6) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.
- 7) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature.
- 8) Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine e caramelle, etc...)
- 9) È fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o scaricare rifiuti solidi urbani e non nei cassonetti o nei contenitori adibiti a raccolta differenziata.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 10 – Sgombero neve

- 1) Fatte salve le disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli ed i blocchi di neve e ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitarne la caduta sul suolo pubblico e su cortili privati, a garanzia della sicurezza di persone e cose.
- 3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero

devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace, l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

- 4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7) L'obbligo stabilito dall'art. 9, comma 4, vale anche per la rimozione della neve. Il Funzionario competente con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

SEZIONE II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11 – Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e convenientemente tinteggiate.
- 2) Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti.

SEZIONE III

Disposizioni particolari per l'utilizzo dei Parchi e dei Giardini Comunali e di salvaguardia del verde.

Art. 12 - Orari

L'orario di apertura dei parchi è il seguente:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| a) Parco Biblioteca: | Lunedì | 14.30 – 19.00 – 20.30/23.30 |
| | Martedì | 8.30 – 12.30/14.30 – 19.00 |
| | Mercoledì: | 8.30 – 12.30/14.30 – 19.00 |
| | Giovedì: | 14.30-19.00 |
| | Venerdì: | 14.30 – 19.00/20.30-23.30 |
| | Sabato: | 8.30 – 12.30 |
| b) Parco Centro Diurno: | Orario Estivo: | 7.30 – 23.00 |
| | Orario Invernale: | 7.30 – 20.00 |
| | Accesso pedonale | 7.30 – 19.00 |
| c) Parco Terza Villa | | 9.00 – 19.00 |

È vietato stare od introdursi nei parchi nell'orario di chiusura

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche a tutti i parchi che verranno successivamente realizzati dall'Amministrazione Comunale sia ex novo che a seguito di delimitazione di quelli attualmente realizzati.

Art. 13 – Modi generali di comportamento

È fatto obbligo mantenere un contegno corretto anche nell'abbigliamento. Il Sindaco o il Dirigente o il Funzionario Responsabile nominato con ordinanza può vietare o regolamentare l'uso ed il consumo di bevande alcoliche all'interno dei parchi e dei giardini pubblici.

Art. 14 – Tutela ambiente – Divieti

Il rispetto della natura deve essere verso tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e degli altri visitatori.

È pertanto vietato:

- disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
- distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
- raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare flora, frutti e funghi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ivi compreso escrementi;
- produrre suoni, rumori e luci molesti;
- transitare con mezzi motorizzati;
- praticare sport agonistici;
- accendere fuochi;
- allestire campeggi o picnic
- danneggiare fabbricati e manufatti od utilizzarli impropriamente;
- condurre animali liberi.

²Art. 15 – Attività soggette ad autorizzazione

1) I seguenti atti ed attività sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune:

- esercitare forme di commercio o di vendita;
- esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
- suonare strumenti musicali;
- effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni, parate, spettacoli, ecc.

2) Nell'ambito di tali autorizzazioni, per eventi/manifestazioni/iniziativa ritenute particolarmente meritevoli, previa espressa richiesta delle associazioni /gruppi/ enti pubblici organizzatori, la Giunta Comunale può prevedere deroghe ai divieti di cui al presente regolamento, limitatamente ai soli protagonisti dell'esibizione e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della stessa”;

Art. 16 – Giochi riservati ai bambini

E' vietato, per le persone superiori all'età di dodici anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservate ai bambini.

Art. 17 – Segnaletica

In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, dovranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Art. 18 – Vigilanza

Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, all'Ente gestore del Parco (ove esista), nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

² Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.54 del 30.11.2021

Art. 19 – Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione ed alla segnaletica stradale.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 3) I proprietari privati di aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 20 – Questue

- 1) Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.
- 2) Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessano l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.
- 3) In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, nonché davanti e nei pressi degli edifici di culto e dei cimiteri, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.

Art. 21 – Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi

- 1) È fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare annualmente la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione agli esami pratici.
- 2) La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - richiesta in bollo nella misura stabilita dalle vigenti normative;
 - date previste per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove;
 - planimetria in scala 1:200 indicante l'area effettivamente occupata;
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico nella misura forfetaria di €. 10,00 al giorno.
- 4) Qualora al momento della presentazione della richiesta non fosse stato possibile individuare con esattezza le date previste per l'occupazione, è fatto obbligo al richiedente, di comunicare al Comando di Polizia Locale, almeno 48 ore prima, la data in cui avrà luogo la prova o esame.
 - a) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare

- istanza alla Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
- b) Accertato che nulla osti, l'Ufficio Competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della C.O.S.A.P., se dovuto.
 - c) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata

Art. 22 – Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Funzionario competente richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 3) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 4) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 5) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi ad uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 23 – Occupazioni con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali.

Art. 24 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia

giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

- 3) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti Uffici Comunali.

Art. 25 – Occupazioni di altra natura

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
- 3) Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – una volta autorizzato – deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, etc...), del materiale stesso.
- 4) La sosta con carovane, roulotte, tende da campeggio, camper è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, e attrezzati (in conformità a quanto disposto dal Codice della strada) se disponibili, e per non più di 48 ore. L'autorizzazione per quanto sopra deve essere richiesta al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 26 – Occupazione per comizi e raccolta firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dell'art. 20 della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questo Comune, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della presente sezione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 200,00.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 27 – Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio in sede fissa

- 1) Le attività commerciali aventi ad oggetto il commercio di articoli di maglieria ed altri articoli rivolti ad un pubblico adulto (sexy shop) non potranno essere ubicate:
 - a) Nel centro storico, così come perimetrato dal vigente Piano Regolatore Generale;
 - b) Ad una distanza inferiore a metri 500 di raggio dagli edifici scolastici (scuole materne,

elementari, medie e superiori), dagli edifici di culto, dagli oratori, dalle case di riposo, dal centro anziani e dalle biblioteche e dagli edifici di interesse storico, artistico e culturale.

- 2) In ogni caso le vetrine degli esercizi commerciali di cui sopra dovranno sempre essere offuscate in modo tale che il prodotto commercializzato non possa essere visto dall'esterno.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 28 – Occupazioni per esposizione di merci

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, ad occupare il suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 (uno) dal filo del fabbricato.
- 2) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I

Disposizioni sulla balneazione

Art. 29 – Balneazione

- 1) È vietata la balneazione in fiumi e torrenti

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30 – Disposizioni generali

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Autorità competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

- 4) Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia urbanistica ed igienico-sanitaria, è comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie, purchè eseguiti in conformità alle normative già preesistenti.

Art. 31 – Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
- 2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 08.00 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Quando, per natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
- 4) Per le attività di edilizia e di cantiere le attività rumorose potranno essere esercitate nelle seguenti fasce orarie: periodo invernale (1° ottobre – 30 aprile) dalle ore 08.00 alle ore 19.00; periodo estivo (1° maggio – 30 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
- 5) E' vietata qualsiasi forma di attività lavorativa esterna ed interna agli edifici, che sia fonte, anche solo potenziale, di disturbo alla quiete pubblica, nelle giornate festive riconosciute ufficialmente dal calendario.

Art. 32 – Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 33 – Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00.
- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbi ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00, e dopo le ore 20.00 nei festivi.

Art. 34 – Strumenti musicali

- 1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 35 – Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché intermittente.
- 2) La disposizione del comma 1) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34 del presente titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 35 del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00.

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 – Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
 - In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela della specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio Comunale.
 - Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
 - Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 37 – Tutela degli animali

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla Legge 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Art. 38 – Detenzione di animali

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con caratteristiche di continuità.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 5) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 6) I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. In particolare, durante la "passeggiata" su aree pubbliche dovranno essere muniti di apposita paletta e sacchetto raccoglitore.

Art. 39 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

- 1) È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui al presente articolo.
- 2) È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4) È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5) È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
- 6) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 7) È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- 8) È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 9) È vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita.
- 10) È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria areazione.

- 12) È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 13) È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 14) È vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
- 15) È vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
- 16) È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
- 17) È vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenirne la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
- 18) È severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
- 19) È vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. È altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
- 20) Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
- 21) Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98 ed alle norme CITES.
- 22) È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
- 23) È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 40 – Animali randagi

- 1) Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di essere umani.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.

Art. 41 – Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 42 – Avvelenamento di animali

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai

quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.

- 2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 43 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati.

È vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.

È vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo. In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e ricoverati presso il Canile municipale.

Art. 44 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

- 1) È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

Art. 45 Animali molesti

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Art. 46 - Mantenimento dei cani

- 1) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2) Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico affollato. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri.
- 3) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno e i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4), ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 4) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 5) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni, i marciapiedi, le aiuole, le strade ed ogni altro spazio di uso pubblico.
- 6) È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

- 7) È vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.
- 8) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 38, 40, 43, 44 e 45 del presente titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 39, 41, 42 e 43 del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 46 del presente titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

TITOLO VII – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 47 – Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme del Regolamento per l'utilizzo dei parchi e dei giardini comunali.

Art. 48 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 49 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 50 – Applicazione delle sanzioni amministrative

- 1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
- 2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24/11/1981 n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, o al Dirigente, o al Responsabile dell'Ufficio nominato, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Sindaco il ricorso verrà inoltrato ai Responsabili del Settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Leggi 24/11/1981 n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abusi di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4) Quando la violazione accertata sia riferita ad norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione Regolamentare violata.

- 5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 6) Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Palazzolo sull'Oglio – Tesoreria ovvero direttamente presso l'Ufficio Económico. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della legge 24/11/1981 n. 689.
- 7) Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- 8) Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

NOTE

Codice Civile – articoli 823 e 826

Legge 24/11/1981 n. 689 – “Modifiche al sistema penale”

Legge n. 157 dell’11/02/1992

Legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

Legge n. 426 del 1998

D.G.L.S. N. 267/2000 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali

D.P.R. n. del 31/03/1979

Legge 19/12/1975 n. 874 (NORME C.I.T.E.S.: **C**onvention on International Trade in **E**ndangered **S**pecies of Wild Flora and Fauna – Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora in via di estinzione).